

Cassin. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in conformità della circolare n. 619 del suo Ministero, relativa ai provvedimenti a favore dell'agricoltura, coi quali si è inteso di facilitare l'esecuzione dei lavori nelle famiglie dei piccoli proprietari che coltivino personalmente il fondo, col concorso della famiglia stessa, non ritenga opportuno di concedere le stabilite licenze anche per i lavori del taglio e raccolta del fieno nelle regioni di montagna; dove la mietitura non ha importanza, mentre ne ha molta la raccolta del fieno che richiede intenso lavoro e che costituisce la prima fonte di reddito delle popolazioni delle alte valli ».

RISPOSTA. — « Nel concretare i provvedimenti intesi ad attenuare la deficienza della mano d'opera nel periodo dei più intensi lavori agricoli, questo Ministero ha dovuto cercare di contemperare le necessità dell'agricoltura con quelle dell'esercito, procurando di raggiungere, per quanto possibile, il fine, senza turbare troppo il normale andamento dei servizi militari.

« Quindi la concessione di licenze quindicinali è stata limitata ai lavori agricoli più imperiosi (mietitura, raccolto della canapa) lasciando da parte i bisogni di minore importanza, tanto più che a questi, appunto perchè limitati, era meno difficile far fronte con opportuni ripieghi.

« Ad ogni modo, nulla vieta che in caso di bisogni veramente eccezionali, e di carattere individuale, sia chiesta al comando del corpo d'armata territoriale, da cui dipendono i militari, una licenza di pochi giorni, licenza che la detta autorità ha sempre facoltà di concedere quando ne sia evidente la necessità.

« *Il ministro*
« **MORRONE** ».

Cassin. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere per quali ragioni i suoi buoni intendimenti di larghezza nella distribuzione di macchine agrarie a vantaggio diretto degli agricoltori, al fine di sopperire all'insufficiente mano d'opera, abbiano trovata così scarsa applicazione nella provincia di Cuneo, alla quale, nonostante le insistenti richieste della Cattedra ambulante, dei Consorzi e dei Comizi agrari, non furono assegnate che sei macchine, e benchè la provincia di Cuneo, fra le più notevoli del Regno per sviluppo di produzione agraria, sia pure una delle prime per il frazionamento della proprietà fondiaria ».

RISPOSTA. — « Per facilitare i lavori di raccolta, laddove, specialmente, fa difetto la mano d'opera, il Ministero ha concesso, in uso temporaneo, falciatrici e mietitrici. Le macchine, di preferenza, si sono messe a disposizione degli agricoltori meno agiati e più bisognosi e si è disposto che esse restino poco tempo presso ciascun richiedente acciocchè potesse profittarne il maggior numero.

« Seguendo questi criteri, si sono concesse macchine da raccolto con maggior larghezza nelle provincie dove quelle di proprietà privata mancavano del tutto od erano in scarso numero e nelle provincie in cui la coltura granaria è più estesa.

« Nella provincia di Cuneo vennero concesse dieci (e non sei) tra falciatrici con apparecchio a mietere e mietitrici.

« La proporzione non è eccessivamente esigua se si tiene conto che, in questa provincia, vi sono molte macchine di privati.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **CANEPA** ».

Cavazza. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda logico, e perciò opportuno, in seguito al disposto del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, che sospende tutti i concorsi per le nomine dei funzionari di ciascuna amministrazione dello Stato fino a nuova disposizione, di provvedere che venga sospesa per egual tempo l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore relativo al collocamento a riposo dei professori che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, venne emanato allo scopo di introdurre economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato, ed a questo appunto mirano le varie disposizioni in esso contenute, come quella che sospende le nomine, i concorsi per nuove nomine e per promozioni. Sospendere l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, significherebbe venir meno allo scopo suindicato; in quanto alla cattedra resasi vacante per collocamento a riposo del titolare che ha raggiunto i settantacinque anni può provvedersi temporaneamente mediante incarico, realizzando così una non indifferente economia.